

Prot. 16582
del 20/04/2018



CITTÀ DI SULMONA

Ordinanza N. 29 del 20/04/2018

PROPOSTA N.ro 83 del Settore SETTORE 4 Ufficio SERVIZI OPERE PUBBLICHE INFORMATICA AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE MANUTENZIONE

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente art. 54 D.Lgs 267/2000. Manifestazione “no hub del gas”
21/04/2018

Dato atto che per il giorno 21/04/2018 è previsto lo svolgimento, in città, della manifestazione interregionale “no hub – no gas”;

Viste le risultanze del Tavolo tecnico svoltosi in data 19/04/2018 presso il Commissariato di P.S., presieduto dal Vicario del Questore, per la definizione di alcuni aspetti di ordine e sicurezza pubblica relativi alla manifestazione in oggetto, cui ha partecipato personale del settore tecnico comunale;

Dato atto che, durante lo svolgimento del suddetto Tavolo tecnico, è stata operata una riflessione in merito alla opportunità di limitare la distribuzione e vendita di bevande in contenitori di vetro, a tutela della incolumità pubblica e sicurezza urbana;

Dato atto che, come emerso e richiesto dal suddetto Tavolo tecnico, risulta altresì necessario garantire che il percorso del corteo risulti libero da ostacoli di ogni genere che possano intralciare il regolare deflusso dello stesso, nonché necessario eliminare eventuali attrezzature collocate lungo il percorso medesimo (tra cui cestini gettacarte) come risultante dalla allegata planimetria;

Ritenuto necessario adottare gli opportuni provvedimenti, inclusa la sospensione della raccolta porta a porta, utenze domestiche e non domestiche, durante lo svolgimento della manifestazione, con riferimento sia alle strade percorse dal corteo sia all'intero centro storico già interessato dalla ordinanza dirigenziale di interdizione del transito veicolare n. 39/2018;

Considerato che sussistono le condizioni per l'adozione di una ordinanza contingibile e urgente al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto l'art. 54 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Considerato che, stante l'urgenza e la contingibilità, desumibili dalla sopra citata relazione, non è necessario provvedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L.241/1990;

Dato atto dell'avvenuto invio del presente provvedimento alla Prefettura – UTG di L'Aquila;

ORDINA

Il giorno 21/04/2018:

- dalle ore 13,00 alle ore 20,00 lungo tutto il percorso del corteo della manifestazione:
 - 1) E' fatto divieto di introduzione ed utilizzo di contenitori di vetro e/o metallici (lattine, bottiglie, bicchieri ecc);
 - 2) E' fatto divieto, per tutte le attività produttive, di procedere alla vendita per asporto nonché alla somministrazione negli spazi esterni di bevande e alimenti in contenitori di vetro e/o metallici (lattine, bottiglie, bicchieri ecc);
- La rimozione di tutti gli ostacoli (quali, ad esempio, fioriere poste a centro strada, cestini gettacarte ecc) esistenti sul percorso del corteo della manifestazione, come risultante dalla allegata planimetria, con eventuale avvio delle relative attività a partire dalla giornata del 20/04/2018;
- Dalle ore 14,00 alle ore 20,00 e comunque fino al passaggio del corteo, la sospensione, per le

utenze domestiche e non domestiche, della raccolta dei rifiuti solidi urbani effettuata in modalità Porta a porta, con divieto di esposizione dei mastelli contenenti i rifiuti sulla via pubblica in detta fascia oraria per le seguenti strade della Città e comunque su tutto il percorso del corteo della manifestazione come da allegata planimetria e nell'intero centro storico compreso tra le Circonvallazioni Orientale ed Occidentale e già interessato dal divieto di transito di cui alla Ord. dirigenziale n. 39/2018:

- Viale Togliatti; Piazza Capograssi, via Papa Giovanni XXIII dalla intersezione con Piazza Capograssi alla intersezione con via Iapasseri; Via Circonvallazione Orientale dalla intersezione con via Iapasseri alla intersezione con Piazza Tresca; Viale Matteotti; Viale Roosevelt; Corso Ovidio; Piazza XX Settembre; via Circonvallazione Orientale dalla intersezione con Piazza Vittorio Veneto alla intersezione con via E.Lear; Via Federico II; Largo Mercatello; Piazza Garibaldi.

Gli utenti che avessero eventualmente depositato i propri rifiuti nel mastelli sul suolo pubblico, provvederanno a ricondurli all'interno delle proprie aree private.

AVERTE CHE

il mancato rispetto, da parte dei destinatari della presente ordinanza, dei termini e delle modalità degli adempimenti indicati, costituirà inadempienza, e che, pertanto, si provvederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria a norma dell'art. 650 C.P.;

INFORMA

- 1) ai sensi dell'art. 3, quarto comma della L. 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso:
 - a) ricorso gerarchico in via amministrativa al Prefetto entro trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della presente ordinanza;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notificazione della presente ordinanza;
 - c) ricorso straordinario al Capo dello Stato, allorquando la presente ordinanza abbia acquisito il carattere di definitività, ossia dopo la emissione del decreto prefettizio di rigetto del ricorso, ovvero dopo la maturazione del silenzio – rigetto decorsi novanta giorni dalla proposizione del ricorso gerarchico senza che il Prefetto abbia emanato un provvedimento espresso;

DISPONE

- 1) che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Sulmona e all'Albo pretorio on line;
 - 2) che la stessa venga trasmessa a:
 - Comando di P.L. del Comune
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco
 - Prefettura di L'Aquila
 - Commissariato P.S.
 - Comando Carabinieri di Sulmona
 - A.S.L. n. 1 – sede di Sulmona
 - Dirigente Settore 4° - Ambiente e Infrastrutture;
 - Cogesa spa
- ciascuno per le rispettive competenze.



IL SINDACO

Dott.ssa Annamaria Casini